



COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE

Bruxelles, 7.12.2006
COM(2006) 772 definitivo

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

relativa alla posizione della Comunità nel consiglio di associazione CE-Bulgaria in merito alla modifica dell'articolo 3 del protocollo aggiuntivo all'accordo europeo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Bulgaria, dall'altra, per quanto riguarda la proroga del periodo di cui all'articolo 9, paragrafo 4, del protocollo 2 dell'accordo europeo

(presentata dalla Commissione)

RELAZIONE

1. Il processo di ristrutturazione dell'industria siderurgica bulgara è disciplinato, fino alla data dell'adesione, dal protocollo 2 dell'accordo europeo con il governo bulgaro¹. A norma dell'articolo 9, paragrafo 4, del protocollo, nei primi cinque anni dopo l'entrata in vigore dell'accordo (cioè fino alla fine del 1997), in deroga al paragrafo 1, punto iii), dello stesso articolo, la Bulgaria può eccezionalmente, per quanto riguarda i prodotti di acciaio, concedere aiuti di Stato a scopo di ristrutturazione, a condizione che a) gli aiuti contribuiscano a rendere redditizie le imprese beneficiarie, nelle normali condizioni di mercato, alla fine del periodo di ristrutturazione; b) l'importo e l'intensità degli aiuti siano limitati alla misura strettamente necessaria per ripristinare tale redditività e siano progressivamente ridotti; c) sia elaborato un piano di ristrutturazione nazionale che specifichi le misure destinate a compensare il vantaggio competitivo derivante dagli aiuti, ad esempio la riduzione della capacità di produzione globale in Bulgaria.
2. Il periodo iniziale di 5 anni è scaduto il 31 dicembre 1997. Il governo bulgaro ne ha chiesto la proroga al Consiglio di associazione. Il 21 novembre 2002, la Comunità e la Bulgaria hanno firmato un protocollo aggiuntivo all'accordo europeo (in appresso il "protocollo aggiuntivo all'accordo europeo") che ha prorogato di altri otto anni, a decorrere dal 1° gennaio 1998, il periodo durante il quale la Bulgaria può concedere aiuti di Stato a scopo di ristrutturazione alle condizioni specificate all'articolo 9, paragrafo 4, del protocollo 2 dell'accordo europeo. Ai sensi del protocollo aggiuntivo, la proroga è subordinata a un certo numero di condizioni: la Bulgaria deve presentare alla Commissione un programma di ristrutturazione e piani aziendali, la Commissione deve valutare la conformità del programma e dei piani aziendali con i requisiti elencati all'articolo 9, paragrafo 4, del protocollo 2 dell'accordo europeo e il Consiglio deve decidere che il programma e i piani sono conformi a tale articolo.
3. Il 18 marzo 2004, il governo bulgaro ha adottato un piano di ristrutturazione nazionale per il settore siderurgico (NRP) e un piano aziendale individuale (IBP) per l'unica impresa che beneficia di aiuti di Stato, la Kremikovtzi, che copre il periodo 1998-2006. La valutazione effettuata dai servizi della Commissione ha concluso che l'NRP e l'IBP rispondevano ai requisiti del protocollo 2 dell'accordo europeo per quanto riguarda l'acciaio. L'NRP e l'IBP prevedevano che la Kremikovtzi AD avrebbe raggiunto la redditività al termine del periodo di ristrutturazione. Ciò ha permesso al Consiglio dell'UE di confermare la proroga del periodo in cui si possono concedere eccezionalmente aiuti di Stato a scopo di ristrutturazione fino al 31 dicembre 2005 oppure, se precedente, fino alla data di adesione (decisione 2004/746/CE del Consiglio del 18 ottobre 2004²).
4. L'Unione europea e la Bulgaria hanno concordato di sorvegliare attentamente la realizzazione del programma di ristrutturazione fino alla fine del 2007. Questi impegni sono specificati nella posizione comune dell'UE del giugno 2004 (CONF-BG 18/04), che ha portato alla chiusura del capitolo "Concorrenza" dei negoziati di adesione.

¹ GU L 358 del 31.12.1994, pag. 91.

² GU L 328 del 30.10.2004, pag. 101.

5. Il monitoraggio basato sulle relazioni semestrali della Bulgaria e la valutazione annuale indipendente eseguita nel 2005 per conto della Commissione hanno evidenziato le notevoli carenze della Bulgaria rispetto ai parametri di attuazione del piano di ristrutturazione. Un'ulteriore analisi eseguita da consulenti esterni nella primavera del 2006 ha dimostrato che i risultati della società beneficiaria degli aiuti di Stato, la Kremikovtzi AD, erano inferiori alle previsioni e che, nelle attuali condizioni di mercato, la società non avrebbe raggiunto la redditività per la fine del 2006 conformemente al piano di ristrutturazione.
6. A seguito di colloqui con la Commissione e con il governo bulgaro, la Global Steel Holding, nuova azionista maggioritaria della Kremikovtzi³, ha deciso di preparare un nuovo piano aziendale individuale (IBP), presentato per la prima volta nel maggio 2006. Il nuovo piano propone di modificare il piano d'investimento e di commercializzazione della società e di prorogare il periodo di ristrutturazione fino alla fine del 2008.
7. A seguito di ciò, il governo bulgaro ha preparato un programma di ristrutturazione nazionale (NRP) riveduto che è stato approvato dal governo il 13 settembre 2006 e trasmesso ufficialmente alla Commissione il 19 settembre 2006. Questo NRP conferma la proroga del periodo di ristrutturazione, dell'esistenza di un comitato direttivo e di un processo di monitoraggio per la ristrutturazione del settore dell'acciaio fino a maggio del 2009. La Bulgaria non chiede, tuttavia, che il periodo durante il quale possono essere concessi aiuti a scopo di ristrutturazione sia prorogato oltre il 31 dicembre 2005. Per di più, gli aiuti di Stato concessi in questo primo periodo non hanno superato l'importo stabilito nell'IBP precedente. Se la Commissione riscontra, sulla scorta dei controlli, che si sono verificate deviazioni sostanziali rispetto alle previsioni sugli sviluppi macroeconomici, sulla situazione finanziaria della società in questione o sulla valutazione della redditività, può chiedere alla Bulgaria di adottare provvedimenti atti a rafforzare o a modificare le misure di ristrutturazione della società in questione, cioè la Kremikovtzi AD. L'NRP riveduto precisa inoltre che, qualora le principali misure di ristrutturazione non vengano attuate entro la fine del 2008 secondo quanto previsto dall'IBP aggiornato della Kremikovtzi, le autorità bulgare recupereranno dalla società in congruo importo di aiuti di Stato.
8. L'esistenza di un programma di ristrutturazione nazionale per il settore siderurgico e i nuovi impegni assunti dalla Bulgaria per quanto riguarda il recupero degli aiuti di Stato erogati indebitamente impongono di modificare il protocollo aggiuntivo all'accordo europeo.
9. La Commissione propone una decisione del Consiglio che definisce la posizione della Comunità in merito alla necessaria modifica dell'articolo 3 del protocollo aggiuntivo.
10. Si chiede pertanto al Consiglio di approvare l'allegato progetto di proposta di decisione relativa alla posizione della Comunità nel consiglio di associazione CE-Bulgaria in merito alla modifica dell'articolo 3 del protocollo aggiuntivo all'accordo europeo.

³ Il 25% delle azioni rimane di proprietà dello Stato.

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

relativa alla posizione della Comunità nel consiglio di associazione CE-Bulgaria in merito alla modifica dell'articolo 3 del protocollo aggiuntivo all'accordo europeo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Bulgaria, dall'altra, per quanto riguarda la proroga del periodo di cui all'articolo 9, paragrafo 4, del protocollo 2 dell'accordo europeo

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la decisione 94/908/CE, CECA, Euratom del Consiglio e della Commissione del 19 dicembre 1994 riguardante la conclusione dell'accordo europeo tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Bulgaria, dall'altra⁴, in particolare l'articolo 2, paragrafo 1,

vista la proposta della Commissione,

considerando quanto segue:

- (1) Il 21 novembre 2002 è stato firmato tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Bulgaria, dall'altra, un protocollo aggiuntivo all'accordo europeo per quanto riguarda la proroga del periodo di cui all'articolo 9, paragrafo 4, del protocollo 2 dell'accordo europeo. Il protocollo aggiuntivo è stato modificato con decisione n. 1/2004 del Consiglio di associazione UE-Bulgaria del 28 settembre 2004⁵.
- (2) A norma dell'articolo 4, il protocollo aggiuntivo può essere modificato con decisione del Consiglio di associazione,

DECIDE:

Articolo unico

La posizione che la Comunità dovrà adottare nel Consiglio di associazione istituito dall'accordo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e la Bulgaria si basa sul progetto di decisione del Consiglio di associazione CE-Bulgaria allegato alla presente decisione.

⁴ GU L 358 del 31.12.1994, pag. 1.

⁵ GU L 68 del 15.3.2005, pag. 41.

Fatto a Bruxelles,

*Per il Consiglio
Il Presidente*

Decisione n. xxx/2006 del Consiglio di associazione UE-Bulgaria

del <data>

recante modifica dell'articolo 3 del protocollo aggiuntivo all'accordo europeo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Bulgaria, dall'altra, per quanto riguarda la proroga del periodo di cui all'articolo 9, paragrafo 4, del protocollo 2 dell'accordo europeo (2006/xxx/CE)

IL CONSIGLIO DI ASSOCIAZIONE,

visto l'accordo europeo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Bulgaria, dall'altra [1],

visto il protocollo aggiuntivo all'accordo europeo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Bulgaria, dall'altra, per quanto riguarda la proroga del periodo di cui all'articolo 9, paragrafo 4, del protocollo 2 dell'accordo europeo, in particolare l'articolo 4,

considerando quanto segue:

(1) La Bulgaria ha segnalato di recente la sua impossibilità di soddisfare i requisiti di cui all'articolo 9, paragrafo 4, del protocollo 2 dell'accordo europeo sulla base del programma di ristrutturazione nazionale e del piano aziendale individuale attualmente in corso. Ha quindi presentato alla Commissione europea un programma di ristrutturazione e un piano aziendale modificati. Nel suo programma di ristrutturazione, la Bulgaria propone che, qualora dal monitoraggio dell'attuazione della ristrutturazione dovesse risultare che le condizioni del protocollo 2 dell'accordo europeo e le principali misure di ristrutturazione, compresi tutti gli investimenti effettuati, non sono state realizzate o che durante il periodo di ristrutturazione la Bulgaria ha concesso aiuti di Stato supplementari in favore dell'industria siderurgica, e in particolare alla Kremikovtzi AD, la Bulgaria recupererà dal beneficiario tutti gli aiuti concessi in violazione di queste condizioni prima o dopo la sua adesione all'Unione europea.

(2) La Commissione ha eseguito una valutazione del programma di ristrutturazione e del piano aziendale modificati presentati dalla Bulgaria. Dalla valutazione risulta che l'attuazione del programma di ristrutturazione e del piano aziendale permetterà alla società in questione di raggiungere la redditività, in condizioni normali di mercato, e di soddisfare le condizioni dell'articolo 9, paragrafo 4, del protocollo 2 dell'accordo europeo.

(3) L'Unione europea e la Bulgaria concordano di sorvegliare attentamente la realizzazione del programma di ristrutturazione. Se la Commissione riscontra, sulla scorta dei controlli, che si sono verificate deviazioni sostanziali rispetto alle previsioni sugli sviluppi macroeconomici, sulla situazione finanziaria della società in questione o sulla valutazione della redditività, può chiedere alla Bulgaria, a nome della Comunità europea, di adottare provvedimenti atti a rafforzare o a modificare le misure di ristrutturazione della società in questione cioè la Kremikovtzi AD.

(4) Occorre pertanto modificare opportunamente il protocollo aggiuntivo all'accordo europeo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Bulgaria, dall'altra, per quanto riguarda la proroga del periodo di cui all'articolo 9, paragrafo 4, del protocollo 2 dell'accordo europeo (in appresso il "protocollo aggiuntivo all'accordo europeo"),

DECIDE:

Articolo 1

L'articolo 3 del protocollo aggiuntivo all'accordo europeo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Bulgaria, dall'altra, per quanto riguarda la proroga del periodo di cui all'articolo 9, paragrafo 4, del protocollo 2 dell'accordo europeo è sostituito dal seguente:

“Articolo 3

L'attuazione del programma di ristrutturazione e dei piani di cui all'articolo 2 viene sottoposta a regolare controllo dalla Commissione europea, a nome della Comunità europea, e dal ministero delle Finanze per la Repubblica di Bulgaria. La Commissione europea può chiedere alla Bulgaria di prendere i provvedimenti necessari per modificare il piano di ristrutturazione per la società Kremikovtzi AD qualora sia improbabile che i requisiti di cui all'articolo 9, paragrafo 4, del protocollo 2 dell'accordo europeo siano soddisfatti.

La Commissione europea decide se il programma di ristrutturazione e i piani siano integralmente realizzati e conformi ai requisiti di cui all'articolo 9, paragrafo 4, del protocollo 2 dell'accordo europeo.

Qualora dal monitoraggio dell'attuazione del programma di ristrutturazione e dei piani risulti che le condizioni del protocollo 2 dell'accordo europeo e le principali misure di ristrutturazione, compresi tutti gli investimenti effettuati, non sono state realizzate o che durante il periodo di ristrutturazione la Bulgaria ha concesso aiuti di Stato supplementari in favore dell'industria siderurgica, e in particolare alla Kremikovtzi AD, la Bulgaria recupera dal beneficiario tutti gli aiuti concessi in violazione di queste condizioni prima o dopo la sua adesione all'Unione europea.”

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno della sua adozione da parte del Consiglio di associazione.

Fatto a Bruxelles, <data> 2006.

Per il Consiglio di associazione

Il Presidente

[1] GU L 358 del 31.12.1994, pag. 3.

[2] Protocollo aggiuntivo all'accordo europeo, modificato con decisione n. 1/2004 del Consiglio di associazione UE-Bulgaria, GU L 68 del 15.3.2005, pag. 41.